VERBALE DI ACCORDO

In Montebelluna, il giorno 28 agosto 2013

Tra

Veneto Banca scpa

e

le seguenti Organizzazioni Sindacali:

DIRCREDITO

FABI,

FIBA/CISL,

FISAC/CGIL,

UILCA

premesso che

- in data 2 luglio 2012, in relazione ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione ed alle conseguenti tensioni occupazionali, il Gruppo ha fornito alle OO.SS. l'informativa di cui agli artt.18 e 19 del CCNL 8 dicembre 2007 rinnovato con accordo del 19 gennaio 2012, dando avvio alle relative procedure contrattuali;
- nell'ambito del confronto, le Parti sono giunte all'Accordo Quadro 26 ottobre 2012 per la "Gestione delle ricadute occupazionali ", nel cui quadro le medesime Parti hanno individuato le soluzioni e/o gli strumenti finalizzati, anche in concorso tra loro, a ridurre il più possibile le prevedibili conseguenze sui lavoratori degli interventi volti a raggiungere i predetti obiettivi di riduzione degli organici e dei costi del personale;
- nel corso dei successivi incontri di cui alla fase di verifica prevista dall'accordo stesso, il Gruppo ha rendicontato il numero delle adesioni al Piano di esodi incentivati di cui all'Accordo stesso - pari a complessive n. 164 adesioni volontarie a livello di Gruppo - confermando:
  - il superamento delle relative quote minime di riduzione degli organici pari a complessive 125 risorse,
  - e, conseguentemente, l'applicazione del criterio della volontarietà nell'attivazione del suddetto Piano di esodi incentivati, nonché dei criteri stabiliti dall'Accordo per la classificazione e l'individuazione delle domande di esodo incentivato;
- si è iniziato un processo di analisi e valutazione circa la possibilità di accogliere ulteriori domande di adesione al Piano di esodi incentivati, nel rispetto delle imprescindibili compatibilità economiche nonché organizzative e gestionali, secondo quanto previsto dall'Accordo;
- nel contesto sopra delineato le Parti con le disposizioni di seguito riportate hanno inteso definire soluzioni equilibrate che permettano di ottenere un giusto bilanciamento fra le migliori tutele del personale e gli obiettivi aziendali.

le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 Premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 Criteri e modalità di accesso alle prestazioni ordinarie del fondo di solidarietà di settore

Prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà – riduzione/sospensione orario di lavoro
Le Parti concordano di ricorrere alla sospensione/riduzione temporanea dell'attività di lavoro con accesso quindi alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà previste dall'art. 5, 1° comma, lett. a), punto 2 del D.M. 158/2000 (come modificato dal D.M. 3 agosto 2012), quale strumento per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento del costo del lavoro nell'ambito degli interventi previsti contrattualmente a sostegno dell'occupazione, in presenza di situazioni di tensione occupazionale.

A tal fine per gli anni 2013/2014 sarà attuata la sospensione della prestazione lavorativa per ciascun dipendente di ogni ordine e grado (compresi i Dirigenti) attraverso il ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo per un numero massimo complessivo di 22.000 giornate lavorative e, comunque nei limiti delle risorse economiche disponibili (che l'Azienda si impegna a verificare preventivamente) da ripartire come di seguito indicato:

Anno 2013

A. nella misura che sarà volontariamente richiesta dagli interessati, fino ad un massimo di 5 giornate estendibili, subordinatamente alle esigenze di servizio, fino ad un massimo di 10 giornate; gli interessati concorderanno con l'azienda i periodi di fruizione delle giornate richieste.
B. nella misura che sarà volontariamente richiesta da chi ha già presentato domanda di accesso al Fondo di Solidarietà per la prestazione straordinaria con data cessazione 31.12.2013;
C. nella misura che sarà volontariamente richiesta dalle lavoratrici madri e padri lavoratori al rientro dai periodi di congedo parentale.

Le giornate di cui alle lettere A) B) C) sono da intendersi sempre come giornate intere e dovranno essere fruite entro il 31 dicembre 2013.

La richiesta di cui alle lettere A) B) C) dovrà essere presentata inviando, il modulo allegato al presente accordo, entro la data del 20 settembre 2013, tramite apposita mail al Responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza e ad apposito indirizzo mail che verrà tempestivamente comunicato.

Dichiarazione aziendale
L'Azienda valuterà favorevolmente l'accoglimento di richieste volontarie di giornate di sospensione dell'attività lavorativa oltre i quantitativi previsti di cui alla lettera A), compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, prestando particolare attenzione a casi di motivate esigenze personali e/o familiari.

Verifica
Entro il 30 settembre 2013 è previsto un incontro nel corso del quale l'Azienda fornirà alle Organizzazioni Sindacali il numero complessivo di giornate di sospensione lavorativa richiesto dai colleghi.

Anno 2014

Le modalità circa la fruizione del monte complessivo delle giornate residue, tolte le giornate di cui alle precedenti lett. A. e B. C. formerà oggetto di valutazione di entrambe le parti in apposito incontro che si terrà entro il mese di gennaio 2014.

Art. 4 – Ferie

Le Parti condividono la necessità di assicurare, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative delle Aziende, la completa fruizione nell'anno di competenza delle dotazioni previste per ferie, nel rigoroso rispetto anche dei vincoli legali ed in coerenza con la dichiarazione delle parti in calce al capitolo 7 del vigente CCNL.

L'Azienda porrà in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a favorire il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Art. 5 Clausola di salvaguardia

Nel caso di impossibilità di recupero delle risorse economiche di cui all'art. 5 lett. A) punto 2 del DM 158 e successive modifiche ed integrazioni Le parti si incontreranno per valutare la sostenibilità e le compatibilità economiche del presente accordo.

Art. 6 Disposizioni finali

Le Parti si incontreranno nel mese di gennaio 2014 allo scopo di verificare congiuntamente lo stato di attuazione del presente accordo.

Veneto Banca .....

DIRCREDITO .....

FABI .....

FIBA/CISL .....

FISAC/CGIL .....

UILCA .....

Spett.le
Veneto Banca
Direzione Centrale Risorse Umane

Oggetto: sospensione dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, co. 1 lett a2) del DM 158/2000 e successive modifiche e integrazioni

Con riferimento all'accordo tra Azienda e OO.SS. per l'attivazione della sospensione temporanea dell'attività lavorativa del Personale di Veneto Banca scpa del 28 agosto 2013,
il sottoscritto _____, matricola n. _____,
in forza presso _____,

chiede

con la presente, ai sensi del citato Accordo, di aderire volontariamente alla sospensione della prestazione lavorativa nella misura complessiva di _____ giorni.

Chiedo di poter usufruire di tali giornate di sospensione nelle seguenti date: _____

Resta inteso che i periodi di fruizione dovranno comunque essere confermati dall'Azienda e che tali giornate di sospensione dovranno essere fruite entro il 31 dicembre 2013.

.....
(firma del richiedente)